

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2001

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda gli elenchi dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

*[notificata con il numero C(2001) 3001]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/728/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I competenti servizi veterinari della Nuova Zelanda hanno trasmesso una richiesta di modifica dell'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità stabilito dalla decisione 92/452/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/638/CE ⁽⁴⁾.
- (2) La Commissione ha ricevuto garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.
- (3) Per quanto concerne il Canada, un gruppo precedentemente riconosciuto soltanto per la raccolta deve essere riconosciuto anche per la produzione, a richiesta delle autorità canadesi.
- (4) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

1) Alle linee concernenti i gruppi della Nuova Zelanda è aggiunta la linea seguente:

«NZ		NZET 10		Marshall and Hicks Veterinary Surgeons 71 Main Street PO Box 77 Otautau	Daryl Peter John Marshall»
-----	--	---------	--	---	----------------------------

2) Le linee concernenti i gruppi del Canada E 933 sono sostituite rispettivamente dalle linee seguenti:

«CA		E 933	E 933 (FIV)	E.T.E. Inc 3700 boul. de la Chaudière suite 100 Ste-Foy, Québec G1X 2K5	Dr Louis Picard Dr Marc Dery»
-----	--	-------	-------------	---	----------------------------------

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23.⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.⁽⁴⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 24.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
